



Titolo

Processo sportivo in genere – litispendenza – art. 39 CPC

Descrizione

Per procedere all'applicazione dell'istituto della litispendenza, è necessario verificare la sussistenza dell'identità tra le due cause in questione. Ai sensi dell'art. 39 CPC si ha una stessa causa quando le parti processuali sono le medesime e le due cause abbiano la medesima *causa petendi* e il medesimo *petitum* (per tutte, sin da Cass. Civ., Sezione III, 19.01.2001, n. 792). In particolare, sulla indispensabilità dell'identità delle parti processuali si veda, da ultimo, Cass. Civ., Sez VI, 12.02.2018, n. 3306.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 82/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Crocetti Bernardi

Riferimenti normativi

art. 39 CPC;

Provvedimenti

SEZ UNITE - DECISIONE N. 082CFA del 26 giugno 2020 (Presidente Federale/ASD Antonio Padovani Futsal- ASD Atletico Silvi)